



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NULLITÀ DELLA NOTIFICA PEC SENZA PROVA DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA

- Sentenza del 03/11/2025, n. 2464 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Crespi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA

Atto impositivo - Notifica tramite PEC – Indirizzo non valido o non attivo – Modalità – Individuazione – Inosservanza – Vizio della notifica – Nullità derivata.

Massima

In caso di indirizzo PEC del destinatario invalido o inattivo, la notificazione dell'atto impositivo è regolare solo se, oltre al deposito e alla pubblicazione sul sito InfoCamere, l'Ufficio prova in giudizio l'invio della raccomandata informativa mediante produzione della ricevuta di ritorno, derivandone, in difetto, la nullità della notifica.

Rif. Normativi

- D.L. 22/10/2016, n. 193, art. 7-*quater*, comma 6
- L. 01/12/2016, n. 225

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025